




Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Inspektorat federal d'installaziuns a current ferm ESTI

ESTI direttiva n. 221 / Versione 0621

Obbligo di notifica in caso di autorizzazione generale e limitata d'installazione



Autore: ESTI
Hanno collaborato: EIT.swiss, VSEK, VSE
Immagini: ESTI
Valida dal: 01.07.2021
Sostituisce: –

Disponibile per il download all'indirizzo:
www.esti.admin.ch

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Luppmenstrasse 1
8320 Fehraltorf
Tel. 058 595 18 18
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch

1.	Introduzione	3
2.	Principio	3
3.	Deroghe all'obbligo di notifica	4
4.	Deroga all'obbligo di rilasciare un rapporto di sicurezza formale	5
5.	Disposizioni transitorie	5
6.	Pubblicazione / comunicazione	5

1. Introduzione

Gli articoli 23 e 25 OIBT disciplinano l'obbligo di notifica dei titolari di autorizzazioni generali e limitate d'installazione. Questo obbligo di notifica comprende la notifica di lavori d'installazione al rispettivo gestore di rete prima della loro esecuzione, nella prassi denominata «avviso d'installazione (AI)». Con l'entrata in vigore della revisione degli articoli 23 e 25 OIBT il 1° luglio 2021, all'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI è stata delegata la competenza di stabilire delle deroghe a tale obbligo (cfr. art. 23 cpv. 2 e art. 25 cpv. 1bis OIBT). Tali deroghe sono riportate in modo esaustivo nella presente direttiva. Ora l'ESTI stabilisce inoltre i casi in cui è possibile essere dispensati dall'obbligo di rilasciare un rapporto di sicurezza formale (cfr. art. 24 cpv. 5 OIBT).

2. Principio

a. Obbligo di notifica e contenuto

In linea di principio, tutti i lavori d'installazione che devono essere eseguiti su impianti a bassa tensione secondo l'art. 2 cpv. 1 OIBT devono essere notificati tempestivamente al competente gestore di rete prima dell'inizio dei lavori. Questo obbligo vale allo stesso modo per tutti i titolari di autorizzazioni d'installazione, tra cui si annoverano anche i titolari di autorizzazioni sostitutive (cfr. art. 23 cpv. 1 OIBT). I gestori di rete stabiliscono autonomamente il contenuto della notifica.

b. Firma

In caso di **autorizzazioni generali d'installazione**, la notifica deve essere firmata da

- una persona del mestiere (art. 8 OIBT) che figura nell'autorizzazione d'installazione OPPURE una persona autorizzata a eseguire il controllo (art. 27 cpv. 1 lett. a OIBT) che figura nell'autorizzazione d'installazione.

In caso di autorizzazione sostitutiva, la notifica deve essere firmata dalla persona che figura nell'autorizzazione sostitutiva (cfr. art. 11 cpv. 1 OIBT).

In caso di **autorizzazioni limitate d'installazione**, la notifica è firmata dalla persona che esegue i lavori d'installazione.

c. Forma

L'OIBT non prescrive la forma della notifica (digitale/scritta). Ritenuto che l'obbligo di notifica serve esclusivamente ai gestori di rete per l'esecuzione dei loro compiti, spetta a loro prescrivere la forma desiderata per la notifica.

3. Deroche all'obbligo di notifica

Nei casi seguenti si deve effettuare una notifica ai gestori di rete:

- nuove installazioni ed ampliamenti di installazioni che comportano un aumento di potenza > 3,7 kVA;
- smontaggio di impianti elettrici > 3,7 kVA;
- realizzazione di un nuovo allacciamento alla rete;
- ampliamento o modifica dell'allacciamento alla rete esistente;
- allacciamento di apparecchi e impianti che possono causare variazioni di tensione secondo le PAE-CH¹;
- allacciamento di apparecchi e impianti che provocano armoniche secondo le PAE-CH;
- allacciamento di filtri attivi e impianti di aspirazione secondo le PAE-CH;
- allacciamento di impianti di produzione di energia con collegamento alla rete di distribuzione a bassa tensione (esercizio in parallelo e a isola);
- allacciamento di accumulatori di energia elettrica;
- allacciamento di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;
- nuova realizzazione, modifica o ampliamento di condutture d'alimentazione, condutture di comando e di dispositivi di misurazione del gestore di rete;
- installazioni che comportano un adattamento, un montaggio, uno smontaggio o un cambiamento di apparecchi di misurazione e di comando del gestore di rete;
- impianti provvisori e temporanei come cantieri, impianti itineranti, impianti per feste ecc.

Se rientra in uno dei casi menzionati, il lavoro d'installazione è soggetto all'obbligo di notifica. In tutti gli altri casi **non** sussiste alcun obbligo di notifica. Queste prescrizioni valgono per tutti i titolari di autorizzazioni d'installazione.

¹ Documento d'applicazione Prescrizioni delle Aziende Elettriche CH (PAE), Condizioni tecniche d'allacciamento per il raccordo alla rete a bassa tensione di impianti di consumo, di produzione di energia e di accumulazione, pubblicato dall'Associazione delle aziende elettriche svizzere AES.

4. Deroga all'obbligo di rilasciare un rapporto di sicurezza formale

Prima della messa in servizio di un impianto elettrico o di sue parti, i titolari di un'autorizzazione generale d'installazione devono sempre effettuare una prima verifica durante la realizzazione. Questa prima verifica deve essere messa a verbale (cfr. art. 24 cpv. 1 OIBT). Gli apprendisti e gli ausiliari non possono effettuare la prima verifica senza istruzioni e sorveglianza (cfr. art. 10a cpv. 4 OIBT); essi non possono neppure firmare il verbale della prima verifica. Inoltre, prima della consegna di un impianto elettrico al proprietario deve essere effettuato un controllo finale (cfr. art. 24 cpv. 2 OIBT).

Se per un lavoro d'installazione sono soddisfatti contemporaneamente i seguenti criteri, si può eccezionalmente rinunciare al rilascio di un rapporto di sicurezza formale:

- riparazione e sostituzione di apparecchi elettrici a bassa tensione, come ad es. elettrodomestici, lampade, prese ecc.;
- variazione di potenza massima di 3,7 kVA;
- non vengono adattate condutture d'alimentazione/di abbonato/di distribuzione;
- non sussiste alcun obbligo di notifica ai sensi della cifra 3.

In tal caso è sufficiente, anziché un rapporto di sicurezza formale secondo l'art. 37 OIBT, redigere il verbale della prima verifica e consegnarlo al proprietario. Si può rinunciare a un controllo finale secondo l'art. 24 cpv. 2 OIBT.

In questi casi è tuttavia sempre consentito rilasciare un rapporto di sicurezza formale ai sensi dell'art. 37 OIBT.

L'obbligo di effettuare un eventuale controllo di collaudo ai sensi dell'art. 35 cpv. 3 risp. 4 OIBT permane anche nei casi in cui non viene rilasciato alcun rapporto di sicurezza formale. Sono interessati tutti gli impianti elettrici per i quali il periodo di controllo secondo l'allegato all'OIBT è inferiore a 20 anni. L'azienda che esegue il controllo di collaudo rilascia un rapporto di sicurezza formale.

5. Disposizioni transitorie

La presente direttiva entra in vigore il 1° luglio 2021. Con la sua entrata in vigore viene abrogata l'autorizzazione eccezionale dell'ESTI del 30 novembre 2018.

6. Pubblicazione / comunicazione

L'abrogazione dell'autorizzazione eccezionale dell'ESTI del 30 novembre 2018 e la sua sostituzione con la presente direttiva sono pubblicate nel Foglio federale giusta l'art. 13 cpv. 2 lett. c e l'art. 13 cpv. 3 della legge sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), nonché l'art. 23 dell'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). In applicazione dell'articolo 35 cpv. 3 della legge sulla procedura amministrativa (RS 172.021), gli interessati possono richiedere una decisione con l'indicazione dei rimedi giuridici.

La suddetta pubblicazione, unitamente alla direttiva, viene inoltre comunicata a:

- Ufficio federale dell'energia UFE
- Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES)
- Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti (EIT.swiss)
- Associazione Svizzera per i Controlli di impianti elettrici (ASCE)
- ODEC Associazione svizzera delle diplomate e dei diplomati delle scuole specializzate superiori.